

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4476

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

PIRO, CUOJATI, COLUCCI, TANSINI, BORGOGGIO

Presentata il 23 febbraio 1987

Riforma dell'ordinamento delle Casse di risparmio e dei Monti di credito

ONOREVOLI COLLEGHI! — La proposta di legge che qui si presenta era stata convenzionalmente adottata dal Comitato ristretto costituito il 2 ottobre 1985 in seno alla Commissione finanze e tesoro della Camera. Proprio in quella data il primo firmatario della proposta che si presenta aveva svolto la relazione sull'iniziativa dell'onorevole Ciofi degli Atti e di altri parlamentari: « Riforma dell'ordinamento delle Casse di risparmio e dei Monti di credito » (A. C. n. 1873).

L'iniziativa del gruppo parlamentare comunista aveva consentito di intraprendere anche in questa legislatura la via legislativa per la riforma delle Casse di risparmio, mentre altri gruppi parlamentari, che pure avevano presentato proposte nella precedente legislatura, avevano

deciso di non ripresentarle, nella convinzione che la riforma potesse procedere per vie meramente amministrative. Successivamente la Banca d'Italia si pronunciò per una ipotesi legislativa della riforma ed, anche in sede di audizione del Governatore dottor Carlo Azeglio Ciampi, vennero forniti preziosi suggerimenti che i gruppi parlamentari hanno discusso nelle linee generali durante le riunioni del comitato ristretto. Poiché tali gruppi parlamentari hanno legittimamente deciso o annunciato nuove iniziative legislative allo scopo di favorire un costruttivo e rapido confronto in sedi parlamentari e non, si presenta la seguente proposta di legge, peraltro già conosciuta nelle sue linee essenziali in quanto per mera necessità era stata assunta in via convenzio-

nale non solo dal Comitato ristretto ma anche dal Governo che ad essa aveva presentato emendamenti.

È doveroso partire da un'analisi della natura delle Casse di modo che il Parlamento possa decidere la qualità della sua azione. Solo un intervento appropriato e meditato può superare lo scetticismo di chi ha pensato alla via amministrativa, in assoluta buona fede, nella convinzione che il legislatore non riuscirebbe a superare la prevedibile dialettica nella formazione della decisione politica.

Nell'Enciclopedia del diritto, le Casse di risparmio sono definite « istituzioni tipiche e originali della raccolta del risparmio monetario nate dalle condizioni sociali del XVIII secolo che volevano un progressivo avvicinamento delle classi ». « La raccolta del risparmio minuto divenne così il fine essenziale e caratteristico di questi enti la cui azione fu considerata di primario interesse per il carattere sociale dell'incentivo allo spirito di previdenza, per il carattere economico dell'attività creditizia legata a criteri di oculata prudenza, per le finalità altruistiche perseguite mediante la destinazione di parte delle rendite nette a scopi di assistenza pubblica ».

Nel 1926 apparvero le prime leggi organiche sulla tutela del risparmio e la vigilanza del Governo sulle aziende di credito: fu emanato così il regio decreto 10 febbraio 1927, n. 269 (convertito nella legge 29 dicembre 1927, n. 2587) che attivava la concentrazione su base regionale e provinciale tramite fusioni obbligatorie. Da queste disposizioni discende il testo unico approvato con regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, successivamente modificato dalla legge bancaria.

Sono ancora in questi testi i controlli legislativi sulle Casse (e non solo sulle Casse) solennizzati dall'articolo 1 della legge bancaria del '36: « La raccolta del risparmio tra il pubblico sotto ogni forma e l'esercizio del credito sono funzioni di interesse pubblico ».

Nel 1919 nasce l'Istituto di Credito delle Casse di Risparmio italiane (IC-CRI) come organismo finanziario cen-

trale. Già allora si delinea una debolezza del sistema, le Casse non potendo né rivolgersi all'aiuto dello Stato né all'aumento di capitale, devono curare particolarmente il loro patrimonio per la garanzia dei depositi.

Negli anni trenta, si delinea un modello che distingue tra le casse di primaria importanza e le altre casse. Ma come è noto, allora il sistema bancario definisce attorno a tre istituzioni: le tre banche di interesse nazionale e la BNL, le banche che insistono su dimensioni almeno regionali (come il Banco di Napoli) e il livello locale che sembra essere il terreno delimitato ed appropriato delle Casse di risparmio.

Questo schema è da tempo superato e pare che non venga evidenziato il principio del superamento di una certa correzione del localismo economico: infatti alcune Casse si muovono da tempo in una dimensione internazionale. Piuttosto che riportare logiche un po' frammentarie, occorre richiamare la necessità delle fusioni e specialmente di quelle fusioni che meglio sono in grado di corrispondere ai coefficienti di solvibilità dei rischi, anche dal punto di vista patrimoniale, e all'intervento coordinato su vasta scala. A questo proposito, da questa discussione può venire un invito a procedere sulla strada delle fusioni possibili, come quelle indicate per le casse di Risparmio di Romagna, dal cosiddetto progetto CARIRO.

Secondo la relazione della Banca d'Italia del 1984, al 31 dicembre 1983 le Casse sono 79 con 3.495 sportelli, i Monti di prima categoria sono 8 (128 sportelli), i Monti di seconda categoria sono 3 (con 4 sportelli), e si è di fronte a un terzo dei depositi del sistema creditizio italiano.

Proprio l'ampiezza dei problemi sul tappeto consiglia di procedere con efficacia e senza improvvisazione, per la difesa del risparmio che può essere migliorata e meglio garantita dalla revisione degli statuti.

È doveroso anzitutto un richiamo di suggerimenti della Banca Centrale. Nella relazione del Governatore per il 1982 vi è un esplicito riferimento alle Casse di ri-

risparmio quando si indica la necessità di riforma degli statuti allo scopo di « ridefinire l'oggetto dell'attività in modo da rendere possibile l'adeguamento dell'operatività all'assunzione delle forme di intermediazione espresse dal mercato in linea con il carattere di impresa dell'attività bancaria » e di « prevedere forme di rafforzamento di mezzi patrimoniali attraverso il ricorso al mercato, ferma restando la collocazione dell'ente nell'area pubblica ».

La Banca centrale pensava a forme di rafforzamento patrimoniale attraverso la emissione di quote di partecipazione e di titoli di risparmio.

La validità di questi indirizzi venne confermata dal Comitato del credito nella seduta del 27 ottobre 1983, che sottolineò non solo la necessità del ricorso al mercato ma anche quella di un nuovo modello di articolazione degli organi aziendali e quella dell'allineamento della capacità di apertura delle Casse alle altre aziende di credito.

Nel dicembre 1984 il pretore di Bologna inviò comunicazione giudiziaria a proposito delle delibere adottate dalla Cassa di risparmio di Bologna allo scopo di agevolare l'apertura del capitale ai privati, come altre 19 Casse avevano fatto mentre qualcuna di esse (quella di Prato, ad esempio), aveva già compiuto l'operazione.

Si trattava, peraltro, di operazioni legittimate da due decreti ministeriali del 10 e del 20 agosto 1982 e infine il Governo l'aveva avallata in quella sessantesima giornata mondiale del risparmio celebrata a Milano in cui il Presidente del Consiglio aveva affermato: « Possiamo oggi misurare quanta distanza e quanta storia sia passata tra i primi provvedimenti adottati dal giovanissimo Stato italiano che, con la legge del 20 dicembre 1859, classificava le casse di risparmio tra le opere pie e la poneva perciò alle dipendenze del Ministero dell'interno, e la più recente iniziativa di questo Governo che con la delibera del Comitato per il credito e il risparmio ha, nei mesi scorsi,

allargato l'operatività territoriale alla generalità delle Casse ».

Come osserva la proposta di legge in discussione si è trattato di una revisione praticata per via amministrativa.

Ma remunerando il risparmio ottenuto per la capitalizzazione, si determina l'asse degli istituti orientandolo alla perfezione dell'utile il che era escluso dalle finalità di queste aziende.

Questo è uno dei problemi che pone questa proposta di legge favorevole alla ripatrimonializzazione giacché essa è la condizione per garantire un più elevato coefficiente di solvibilità e questo può fare assumere quei rischi che oggi non possono essere assunti se non sulla base di un mero principio di garanzia patrimoniale che occorre richiedere a chi domanda credito spesso scoraggiando, se si aggiunge a tutto questo il livello dei tassi di interesse reali, la creazione di nuove imprese.

Si tratta in sostanza di rimuovere una serie di vincoli all'operatività delle Casse favorendo il governo e l'autogoverno del processo di equiparazione delle Casse alle altre imprese bancarie.

Vi è poi un problema della modifica della struttura degli organi di governo delle Casse.

Schematizzando, si possono distinguere le Casse-associazioni dalle Casse-fondazioni. È una distinzione che spesso si intreccia con la storia delle regioni italiane: così le Casse-associazioni hanno assemblee formate sulla base del principio dell'eredità dei vecchi filantropi, classicamente presenti nello Stato pontificio, mentre le Casse-fondazioni, dove il consiglio è costituito per enti fondatori, si ritrovano nei modelli delle Casse che hanno sede a Torino, Milano, Venezia. Nelle Casse-fondazioni, il consiglio di amministrazione fa il bilancio ed approvarlo significa darsi sempre ragione.

La Banca d'Italia ha consigliato di nominare a fianco del consiglio di amministrazione un comitato di gestione formato dal Presidente, dal vicepresidente, dal direttore generale e da due consiglieri di

amministrazione che per ciò stesso non fanno più parte del consiglio di amministrazione che può dunque giudicare il bilancio.

I pilastri fondamentali di una riforma sono dunque: l'autonomia degli Statuti peraltro sottoposti all'approvazione della Banca d'Italia; la composizione dell'assemblea dei soci; la natura di impresa delle Casse.

Dalla previsione della temporaneità dei soci, consegue l'ipotesi, prevista all'articolo 9, della elezione dei presidenti e dei vicepresidenti direttamente dalle assemblee subordinando l'entrata in carica al nulla osta del Governatore della Banca d'Italia che può negarlo per difetto dei requisiti di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1985, n. 350. È previsto che gli statuti possono indicare soci perpetui di diritto individuati tra gli enti pubblici locali, gli enti culturali e gli enti economici di rilevanza locale aventi sede nelle zone in cui opera la Cassa. Qualificante è poi l'introduzione di nuovi principi di democrazia del risparmio, come nel modello della democrazia dei depositanti nell'organizzazione delle Casse di risparmio (cioè l'elaborazione di meccanismi giuridici atti a immettere negli organi amministrativi delle Casse una rappresentanza di depositanti) che ben si inserisce nella tradizione istituzionale della categoria e sarebbe pienamente in linea con i caratteri più tipici che oggi ne qualificano il ruolo. Com'è noto, anzitutto, le Casse furono concepite fin dalla loro origine come istituti volti a sviluppare a livello locale una specializzazione nella raccolta del risparmio popolare e nella promozione dello spirito del risparmio. Da questo punto di vista, l'introduzione di una rappresentanza di depositanti nell'assemblea consentirebbe di riproporre, in chiave moderna, l'immagine propria delle Casse di risparmio come istituti sensibili alle esigenze della clientela e alla rappresentanza anche degli enti locali. Il carattere di banca locale, che ha sempre rappresentato e rappresenta ancor oggi uno dei tratti più tipici della categoria, ne risulterebbe accentuato, perché la clientela dei

depositanti è certamente una delle componenti fondamentali che qualificano il rapporto banca-comunità locale.

In secondo luogo, la presenza di una rappresentanza di depositanti nell'assemblea non sarebbe in contraddizione con la natura istituzionale propria delle Casse. Infatti, l'interesse di cui sarebbero portatori i rappresentanti dei depositanti ha la medesima valenza di quelli che già oggi sono immessi con le più varie tecniche normative negli organi delle Casse, sia di quelle costituite in forma di associazione sia di quelle costituite in forma di fondazione. L'operazione proposta si risolverebbe, in definitiva, in un ampliamento della gamma di interessi ritenuti meritevoli di essere rappresentati nell'organizzazione delle Casse.

Questa proposta non è in conflitto con la natura giuridica pubblica delle Casse di risparmio. Al contrario, è proprio il carattere di ente pubblico (sia pure di ente pubblico-impresa) che consente di adottare soluzioni istituzionali innovative, che invece sarebbero di dubbia compatibilità con gli schemi, più rigidi, del diritto societario. Il modello della democrazia dei depositanti, infine, non sarebbe di ostacolo all'istituzione di fondi patrimoniali con l'emissione di quote di partecipazione. Infatti, anche i titolari delle quote di partecipazione sono inseriti nell'organizzazione delle Casse secondo la tecnica della rappresentanza istituzionale. Tant'è vero che il rapporto tra entità del capitale di partecipazione ed entità del capitale di fondazione non stabilisce automaticamente l'equilibrio all'interno degli organi amministrativi della Cassa tra i titolari di quote di partecipazione e i portatori degli altri interessi (tra i quali, appunto si annovererebbero anche i rappresentanti dei depositanti). Questi ultimi, inoltre, entrerebbero a far parte dell'assemblea delle Casse, organo questo che non ha alcuna voce in merito alle decisioni che riguardano più direttamente il capitale di partecipazione. E in questa assemblea le rappresentanze di comuni, province e regioni dovrebbero essere assicurate in numero limitato, comunque tale

da non determinare ingerenze politiche ma rapporti politici per la programmazione dello sviluppo locale.

Passando all'illustrazione dell'articolato, l'articolo 1 individua l'ambito di applicazione della legge e precisa che nel sistema delle fonti normative che disciplinano il settore delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di prima categoria la legge, che ha il compito di fissare gli elementi essenziali della struttura e delle funzioni delle Casse, debba essere integrata dagli statuti approvati secondo la procedura già prevista dalla legge bancaria su proposta deliberata a maggioranza qualificata dalle assemblee.

L'articolo 2 rende esplicita la natura di ente pubblico propria degli appartenenti al settore, precisando nel contempo la natura imprenditoriale dell'attività svolta e le finalità che ne caratterizzano il ruolo all'interno del sistema bancario consistenti nella promozione dello spirito del risparmio e nell'esercizio « localistico » del credito. Tali finalità trovano uno specifico riferimento negli articoli 17 e 18.

L'articolo 3 disciplina le modalità di costituzione delle nuove Casse di risparmio secondo un procedimento articolato in una fase di iniziativa e una fase di autorizzazione che si conclude con il decreto istitutivo del Presidente della Repubblica.

Gli articoli 4, 5 e 6 pongono una disciplina della struttura e delle funzioni dell'assemblea, che è l'organo di base delle Casse di risparmio. Negli istituti a struttura di associazione, in relazione a un'esigenza di modernizzazione da lungo tempo avvertita nel settore e ad alcune indicazioni già emerse in occasione di modifiche apportate sulla base della legislazione vigente dallo statuto di alcune Casse di risparmio, la figura del socio a vita è sostituita con quella del socio temporaneo, il quale resta in carica per un congruo periodo di tempo, e viene introdotta la figura del socio perpetuo di diritto, che crea legami stabili tra Casse di risparmio ed enti a carattere locale particolarmente qualificati, la cui individua-

zione è lasciata, caso per caso, allo statuto.

Nelle Casse di risparmio a struttura di fondazione è introdotta un'assemblea in modo da rendere più articolata la struttura interna di questa specie di Casse, salvaguardando nel contempo il legale che tradizionalmente le unisce agli enti fondatori. Compete allo statuto di ciascuna Cassa precisare le modalità di nomina dei membri dell'assemblea rendendo possibili soluzioni differenziate che si ispirano anche a modelli introdotti con successo in legislazioni di settore in altri paesi europei (come la cosiddetta democrazia dei depositanti introdotti nei paesi scandinavi, in Francia e in Spagna).

Gli articoli 7 e 8 disciplinano la composizione e le funzioni del consiglio di sorveglianza e del comitato di gestione, introducendo una più chiara distinzione di ruoli secondo il modello cosiddetto dualistico, largamente diffuso nel diritto societario all'estero e recepito anche in sede di Comunità europea nella direttiva sul modello di società europea.

L'articolo 9 si occupa della nomina del presidente e del vicepresidente restituendo all'assemblea il potere di nomina che le era appartenuto, per lunga tradizione, fino al regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204.

Gli articoli 10 e 11 hanno per oggetto la composizione e le funzioni del collegio sindacale, introducendo *ex novo* anche la funzione, oggi decisiva, del controllo sulla elaborazione informatica dei dati.

L'articolo 12 si occupa della nomina e dei poteri del direttore generale confermandone il ruolo già previsto nell'attuale legislazione.

L'articolo 13 disciplina con particolare rigore il regime delle incompatibilità, lasciando altresì spazio agli statuti di introdurre norme integrative in relazione ad esigenze particolari avvertite nelle zone in cui opera ciascun istituto.

L'articolo 14 ha per oggetto la revoca, la decadenza e le azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori e sindaci, rinviandone la disciplina particolareggiata agli statuti.

Gli articoli 15 e 16 si occupano del capitale delle Casse, prevedendo la possibilità di istituire un fondo patrimoniale *a latere* del fondo istituzionale per l'emissione di titoli da offrire in sottoscrizione a terzi, e ciò nell'obiettivo di rafforzare la struttura patrimoniale delle Casse e di inserire negli organi amministrativi portatori di nuovi interessi atti ad accrescere l'efficienza della gestione.

La soluzione che sembra preferibile è l'emissione di quote di risparmio partecipativo che, riunendo in sé i caratteri di titoli di risparmio (privilegio sugli utili, prelazione nel rimborso) e di titoli di partecipazione al controllo-vigilanza sulla gestione, meglio soddisfano l'esigenza delle Casse di rafforzare e rendere più stabili i legami soprattutto con la clientela tradizionale dei piccoli e medi risparmiatori. Questi titoli pertanto avrebbero il pregio di caratterizzarsi come titoli tipici delle Casse.

Ove non si ritenga possibile accogliere questa soluzione, potrebbe essere rimessa agli statuti una piena libertà di tipicizzare il titolo nel modo più opportuno, conformemente alle tendenze in atto.

Gli articoli 17, 18 e 19 si occupano dell'operatività delle Casse salvaguardando la loro tradizionale vocazione a incentivare la raccolta del piccolo e medio risparmio, a erogare crediti ipotecari

e mutui a enti pubblici, nonché, nel caso dei Monti di credito su pegno, a concedere prestiti pignorati.

L'articolo 20 stabilisce i criteri di ripartizione degli utili tra le varie componenti del capitale, contemperando l'esigenza di remunerare adeguatamente le quote offerte in sottoscrizione a terzi con quella di consentire l'erogazione di utili a favore di iniziative di assistenza, culturali e sociali, che rientra tra i compiti che le Casse hanno assunto fin dalla loro origine ai quali non hanno mai rinunciato.

L'articolo 21 introduce meccanismi volti a favorire processi di concentrazione e fusione, attribuendo alla Banca d'Italia l'onere di individuare, con criteri obiettivi, gli enti « fuori mercato » e, come tali, da sottoporre a processi di concentrazione e di fusione.

Gli articoli 22 e 23 introducono norme transitorie atte ad assicurare un ordinato trapasso tra il vecchio e il nuovo regime, in particolare subordinando alla piena attuazione della riforma delle assemblee il ripristino della competenza di queste alla nomina dei vertici delle Casse.

L'articolo 24 coordina la nuova normativa con la legge bancaria generale e abroga tutte le precedenti norme speciali riguardanti il settore delle Casse di risparmio.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Le Casse di risparmio e i Monti di credito su pegno di prima categoria, di seguito indicati con il termine Casse, sono disciplinati dalla presente legge e dagli statuti approvati ai sensi dell'articolo 40 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, su proposta dell'Assemblea della Cassa adottata a maggioranza assoluta dei componenti.

ART. 2.

1. Le Casse di risparmio sono enti pubblici che svolgono, in forma di impresa, anche indirettamente, attività di raccolta del risparmio e di esercizio del credito al fine di promuovere e diffondere lo spirito del risparmio e di assicurare impulso allo sviluppo economico e sociale nelle zone nelle quali operano.

ART. 3.

1. Le Casse di risparmio sono istituite con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, previa autorizzazione della Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1985, n. 350, su iniziativa di enti pubblici, o con il loro concorso, o di associazioni di persone.

2. All'atto costitutivo è annesso lo statuto.

ART. 4.

1. L'Assemblea delle Casse con struttura di associazione è composta da soci il cui numero è determinato dagli statuti. Gli statuti determinano altresì i requisiti soggettivi e le modalità di elezione dei soci.

2. L'Assemblea della Cassa nomina i soci persone fisiche nell'ambito di nominativi designati, secondo le previsioni degli statuti, da categorie qualificate di depositanti, da associazioni economiche di categoria e da ordini professionali aventi sede nelle zone in cui opera la Cassa.

3. I soci nominati dopo l'entrata in vigore della presente legge durano in carica 10 anni e sono rinnovabili.

4. Lo statuto può prevedere soci perpetui di diritto individuati tra gli enti pubblici locali, gli enti culturali e gli enti economici di rilevanza locale aventi sede nelle zone in cui opera la Cassa.

ART. 5.

1. Nelle Casse con struttura di fondazione è istituita una assemblea nominata per metà direttamente dagli enti fondatori nella proporzione prevista nello statuto e per metà dagli stessi enti fondatori nella medesima proporzione, nell'ambito di nominativi designati, secondo le previsioni degli statuti, da categorie qualificate di depositanti, da associazioni economiche di categoria e da ordini professionali aventi sede nelle zone in cui opera la Cassa.

2. Gli statuti determinano il recupero e i requisiti soggettivi dei membri dell'assemblea.

ART. 6.

1. L'assemblea elegge il presidente e il vicepresidente nonché i componenti del consiglio di sorveglianza e del collegio

sindacale di sua competenza; formula indirizzi di massima per l'attività della Cassa; approva il bilancio su proposta del comitato di gestione; delibera le modificazioni degli statuti, secondo le procedure previste dagli stessi statuti.

ART. 7.

1. Il consiglio di sorveglianza è composto dal presidente, dal vicepresidente e da un numero di consiglieri, determinato dagli statuti, che può variare da 9 a 15.

2. Nelle Casse con struttura di fondazione, almeno la metà dei consiglieri sono scelti fra i membri dell'assemblea di nomina diretta degli enti fondatori.

3. Il comitato di sorveglianza elegge i componenti del comitato di gestione; ha poteri di indirizzo e di controllo della Cassa nell'ambito dell'attuazione delle direttive di massima stabilite dall'Assemblea; esercita gli altri poteri ad esso conferiti dallo statuto.

ART. 8.

1. Il comitato di gestione è composto dal presidente, dal vicepresidente, dal direttore generale e da componenti in numero variabile da 2 a 4 determinato dagli statuti, eletti dal consiglio di sorveglianza, anche al di fuori dei membri dell'assemblea.

2. I componenti del comitato di gestione, ad eccezione del presidente e del vicepresidente, non possono far parte del consiglio di sorveglianza.

3. Il comitato di gestione amministra la Cassa; redige il progetto di bilancio; esercita tutti i poteri non espressamente attribuiti ad altri organi. Può delegare parte dei propri poteri al personale della Cassa.

ART. 9.

1. Il presidente e il vicepresidente sono eletti dall'assemblea fra i soggetti, anche non facenti parte dell'assemblea, in

possesso dei requisiti di professionalità e di competenza di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1985, n. 350.

2. L'entrata in carica del presidente e del vicepresidente è subordinata al nulla osta del Governatore della Banca d'Italia. Il nulla osta può essere negato solo per difetto dei requisiti di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1985, n. 350.

ART. 10.

1. Lo statuto prevede la composizione del collegio sindacale e i requisiti soggettivi dei sindaci.

2. I sindaci sono eletti dall'assemblea della Cassa e per un terzo dai portatori di titoli rappresentativi di quote del fondo di risparmio partecipativo, se costituito.

ART. 11.

1. I sindaci vigilano sull'osservanza delle norme e svolgono le funzioni di controllo sulla regolare tenuta della contabilità e sul regolare funzionamento dei sistemi informatici.

ART. 12.

1. Il direttore generale è nominato dal consiglio di sorveglianza, su proposta del comitato di gestione; dà attuazione alle decisioni del comitato; dirige gli uffici e sovrintende al loro funzionamento; partecipa con voto consultivo alle sedute del consiglio di sorveglianza.

2. La nomina del direttore generale è sottoposta al nulla osta del Governatore della Banca d'Italia. Il nulla osta può essere negato solo per difetto dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1985, n. 350.

ART. 13.

1. Ad integrazione di quanto previsto dagli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1985, n. 350, e dagli articoli 38 e 39 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, la carica di presidente, di vicepresidente, di membro del consiglio di sorveglianza, del comitato di gestione e del collegio sindacale è incompatibile con lo *status* di membro del Parlamento, dei consigli regionali, provinciali e comunali.

2. Lo statuto può altresì prevedere ulteriori incompatibilità riferite a cariche in enti pubblici e privati aventi sede nelle zone in cui opera la Cassa.

ART. 14.

1. Lo statuto disciplina la revoca dei membri del comitato di gestione da parte del consiglio di sorveglianza; la decadenza degli amministratori e dei sindaci, nonché le azioni di responsabilità nei loro confronti.

ART. 15.

1. Il capitale della Cassa è formato dal fondo istituzionale, nonché dal fondo di risparmio partecipativo.

ART. 16.

1. La Cassa può emettere titoli di risparmio partecipativo al portatore, per la costituzione di un fondo patrimoniale facente parte del fondo di dotazione della Cassa.

2. I titoli di risparmio partecipativo danno diritto a privilegio nella ripartizione degli utili nella misura del 5 per cento, a prelazione nel rimborso in caso di liquidazione della Cassa e alla nomina

di rappresentanti nel consiglio di sorveglianza e nel collegio sindacale nella misura e secondo le procedure previste dallo statuto.

3. I titoli di risparmio partecipativo debbono essere nominativi e perdono il diritto al privilegio sulla ripartizione degli utili qualora sia previsto il diritto di nomina di rappresentanti nel comitato di gestione.

4. I titoli di risparmio partecipativo non possono essere emessi per somme eccedenti il fondo istituzionale.

5. I membri del consiglio di sorveglianza o del comitato di gestione nominati in rappresentanza dei portatori dei titoli hanno gli stessi diritti e doveri degli altri membri dell'organo collegiale cui appartengono.

ART. 17.

1. Nella raccolta del risparmio le Casse possono istituire speciali categorie di libretti di risparmio o altri speciali titoli di raccolta per favorire e incentivare il piccolo e medio risparmio.

ART. 18.

1. Lo statuto prevede la proporzione massima con l'ammontare complessivo delle attività:

a) dei mutui o conti correnti con ipoteca;

b) degli impieghi o mutui a enti pubblici.

ART. 19.

1. I Monti di credito su pegno di prima categoria concedono prestiti su pegno secondo le modalità e i limiti stabiliti dallo statuto.

ART. 20.

1. La quota di utili netti da destinare prioritariamente a riserva è stabilita secondo quanto previsto dall'articolo 32,

lettera e), del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141.

2. Lo statuto disciplina le modalità di riparto degli utili residui tra il fondo istituzionale e il fondo di risparmio partecipativo, nonché la quota da destinare ad iniziative di assistenza, culturali e sociali, che in nessun caso può superare il 30 per cento degli utili destinati al fondo istituzionale.

ART. 21.

1. La Banca d'Italia può indicare, a seconda delle esigenze del mercato, le dimensioni minime delle Casse e promuovere forme associative, concentrazioni e fusioni.

ART. 22.

1. Il numero minimo dei soci delle Casse con struttura di associazione deve essere pari a quello previsto dagli statuti al momento dell'entrata in vigore della presente legge, aumentato della metà.

2. I soci in carica al momento dell'entrata in vigore della presente legge possono optare entro 6 mesi per la temporaneità della carica.

3. In caso di opzione il termine di dieci anni decorre dal momento della opzione.

ART. 23.

1. Nelle Casse con struttura di associazione l'assemblea elegge il presidente ed il vicepresidente nel momento in cui, al rinnovo delle due cariche, l'assemblea sia composta per due terzi da soci temporanei.

2. Fino a quando non si sarà realizzata la condizione di cui al comma 1, il presidente e il vicepresidente sono nominati con la procedura di cui all'articolo 2 del regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, convertito dalla legge 3 giugno 1938, n. 778.

ART. 24.

1. Alle Casse di risparmio si applica quanto disposto dal regio decreto legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, per quanto non espressamente previsto dalla presente legge.

2. Sono abrogati il regio decreto 29 aprile 1929, n. 967, modificato dalla legge 21 novembre 1969, n. 929, il regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, convertito dalla legge 3 giugno 1938, n. 778, la legge 14 dicembre 1939, n. 1922, e il regio decreto-legge 12 agosto 1937, n. 1757, convertito nella legge 16 giugno 1938, n. 1207.